



COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. e Part. IVA 00216530246

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

~~C.M.~~ n. 41 del 29 GIU. 1994

C.C.



REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

2) di procedere all'abrogazione del comma 4 art. 1 del precitato Regolamento comunale per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche il quale recita: "...Ai fini dell'art. 43 del D.L. succitato, il Comune di Tezze sul Brenta è di V^a classe, avendo una popolazione fino a 10.000.- abitanti." e di sostituirlo nel modo seguente:

"Ai fini dell'art. 43 del decreto legislativo succitato il Comune di Tezze sul Brenta è di IV^a classe avendo una popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti.";

3) di aggiungere all'art. 2 del precitato Regolamento comunale per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche il seguente comma 5:
"Ai sensi dell'art. 38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuata, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.";

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Tezze sul Brenta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Ai fini dell'art. 43 del D.L. succitato, il Comune di Tezze sul Brenta è di V^a classe, avendo una popolazione fino a 10.000.- abitanti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA
(Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

4. Sono assoggettate alla tassa le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture ed impianti di servizi pubblici gestito in regime di concessione amministrativa.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso

indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Tezze sul Brenta dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in n. 3 categorie ed individuate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 07.06.1994

2. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.

3. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della commissione edilizia comunale la quale dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva di beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario indicate nell'articolo 10 del presente regolamento, aumentata del 20 per cento.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro

il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione del suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguentemente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata può essere computata in ragione del 10 per cento per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.
(Popolazione di riferimento è quella al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso).

2. Alla categoria 2^a viene applicata la riduzione del 30% rispetto alla prima.

Alla categoria 3^a viene applicata la riduzione del 60% rispetto alla prima.

3. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.

4. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

5. In assenza di deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.

ART. 9 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).

3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta di un terzo.

4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 10 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:

- 1) FINO a 12 ore: riduzione del ~~30~~ per cento;
- 2) OLTRE 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

2. Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione, che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.

3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte di un terzo.

4. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo è ridotta al 30%.

5. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi, la tariffa è ridotta al 50%.
6. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui ai commi precedenti è aumentata del 50 %.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50 per cento.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate le tariffe di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte al 50 per cento.
9. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, è ridotta al 20%.
10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 507/1993, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.

ART. 11 - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale che si realizzano senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche o telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione di ciascuna strada graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa.
3. Le occupazioni realizzate in tratti stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purchè non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi

compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000.- indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

5. I Comuni e le Provincie che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 12 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. La Giunta Comunale individua con propria deliberazione la classificazione delle località ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante e tabacchi.

ART. 13 - PASSI CARRABILI

*non + applicata
dal 1996*

1. Per i passi carrabili la tariffa è quella prevista dal precedente articolo 9, comma 2, ridotta al 50%.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto per mt. 1 anche se inferiore.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, si applica la tariffa ridotta del 90%.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa relativa è ridotta del ~~70~~ per cento.

7. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie comunque non inferiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria, di cui all'art. 9 del presente regolamento, ridotta al 10% per cento.

ART. 14 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee, di cui all'art. 10 del presente regolamento, ridotte al 20 per cento. Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 50 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

ART. 15 - ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, dall'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali sportive o del tempo libero che abbiano il patrocinio del Comune;
- luminarie natalizie;
- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- commercio in forma itinerante;
- occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi; - occupazione per attività di manutenzione del verde.

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del Comune.

2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.

3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità.

In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

ART. 17 - DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo o il sottosuolo, siano esse demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'articolo 15, per le prescrizioni del caso.

ART. 18 - CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 17 deve indicare:

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19 - ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Urbana compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.

2. L'Amministrazione Comunale, se ritenuto opportuno e per casi

particolari, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia Comunale sulle domande presentate. La Commissione dovrà esprimersi entro 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

3. Le spese d'istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione Comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3. La misura del deposito verrà stabilita dall'Amministrazione Com.le sentito l'Ufficio Tecnico, in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 - CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale; non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare dell'esercizio di altre attività.

3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - TENUTA DEL REGISTRO -

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro, indicando il numero progressivo, il nominativo

del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.

3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione, potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dall'Ufficio Tributi.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore, potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
- rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto, oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
- custodire lo spazio o l'area assegnata;
- evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
- versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
- risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.

2. In tutti i casi, le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private;

3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di anni 15.

4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 - ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.

3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25 - ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:

- occupazione da parte dei titolari dei negozi che chiedono di esporre le merci loro vendute;
- invalidi del lavoro;
- ciechi, sordomuti;
- categorie economiche.

A parità di condizioni la data di presentazione costituisce titolo di preferenza.

ART. 26 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 27 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:

- uso improprio del diritto di occupazione;
- le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni di norme di Legge e di Regolamento in materia;
- mancato pagamento della tassa.

ART. 28 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.

2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.

3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 - DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Tributi del Comune, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 507/1993.

2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni, previsti dall'articolo 6.

ART. 30 - CANONI DOMINICALI

1. Per le occupazioni dei beni pubblici demaniali, oltre alla tassa disciplinata dal presente Regolamento, il Comune può imporre il pagamento di un canone per l'uso o il godimento del bene pubblico.

ART. 31 - SANZIONI

1. Soprattasse:

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 507/1993;

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie:

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento, si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a Lire 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

ART. 32 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.L. 15.11.1993, n. 507, la Giunta Municipale designa un Funzionario Responsabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al quale competono tutte le funzioni previste dal presente Regolamento ove non attribuito espressamente da Organo Comunale.

ART. 33 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dal Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 34 - NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente Regolamento, entra in vigore dal 1 Gennaio 1994.

ART. 35 - NORME ABROGATE

1. E' abrogato il previgente Regolamento TOSAP, deliberato dal Consiglio Comunale in data 17.07.1962, n. 156, e approvato dalla G.P.A. nella seduta del 13.12.1962, n. 24191 - Div. II -.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di adozione ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e ad avvenuta pubblicazione.-